

Una panoramica delle agevolazioni tributarie sullo sport in vigore negli stati membri

Assist fiscale agli sportivi in Ue

Ritenute ad hoc e norme per impatriati attirano gli atleti

DI MATTEO RIZZI

Gli sportivi sono investitori da attirare nel paese. E non mancano i regimi fiscali per attrarli. Oltre all'Italia, esistono regole simili in Francia, Spagna e Turchia, così come in Portogallo e Grecia. Restano comunque molto più comuni i programmi per attirare gli individui facoltosi, le cosiddette misure attira Paperoni. La lobby della serie A o quella della Liga sembrano quindi essere molto più attente di quella della Bundesliga, o della Football Association.

La flat tax italiana per i super-ricchi esiste già dal 2017. Nel 2019 sono 421 i super-ricchi che hanno preso residenza in Italia grazie alla tassa fissa da 100 mila euro, quattro volte di più rispetto a quando è stata introdotta con la manovra del 2017. A questa si aggiunge il regime degli impatriati, che dimezza l'imponibile degli sportivi professionisti, esteso proprio allo sport dal decreto Crescita (si veda altro articolo in pagina).

In Germania non esistono regimi speciali per gli atleti, con un'aliquota per i redditi superiori a 254.447 euro del 45%. Stesso discorso nel Regno Unito, con l'aliquota che si applica sopra i 165 mila euro. Francia, Grecia e Portogallo hanno invece dei regimi particolari per attrarre talenti dall'estero, di cui possono usufruire anche gli atleti, un po' come in Italia. In Turchia, invece, l'agevolazione è direttamente legata al calcio-

tori professionisti, che godono di una ritenuta speciale del 15% (dopo il 1° novembre 2019 al 20%).

Nell'Unione europea esistono tra i 17 e i 20 schemi di cittadinanza e residenza per investitori. Secondo una relazione pubblicata da Transparency International nel 2018, questi schemi hanno dato all'Ue oltre 6.000 nuovi cittadini e 100.000 nuovi residenti dal 2008. Gli stati membri hanno incassato così circa 25 miliardi di euro di investimenti. Gli schemi offrono un accesso rapido alla cittadinanza o al soggiorno, talvolta nel giro di pochi mesi.

Ma questi strumenti sono messi già da anni in discussione sia da Ocse che da Unione Europea. Sono strumenti che creano abusi e mettono in pericolo il lavoro avviato dalla macchina internazionale contro l'evasione fiscale, lo diceva l'Ocse già nel 2018 che aveva analizzato oltre 100 schemi di residenza e cittadinanza da investimento (Cbi/Rbi) in rapporto all'efficacia dello scambio dati. L'organizzazione ha riportato come «ad alto rischio» gli schemi di cittadinanza da investimento principalmente se dotati di due caratteristiche: i programmi che danno accesso ad un'aliquota fiscale ridotta sui redditi di persone fisiche provenienti da attività finanziarie estere, e i programmi che permettono di ottenere lo status di residente/cittadino senza dover trascorrere una quantità di tempo significativa all'interno del paese.

—© Riproduzione riservata—

Il fisco del calcio in Europa

Germania	I giocatori di calcio professionisti non hanno alcuna esenzione speciale e sono sottoposti a tassazione come lavoratori dipendenti. I redditi tra i 53.666 e i 254.446 euro sono soggetti ad imposta con aliquota del 42%, quelli superiori a 254.447 ad aliquota del 45%.
Francia	I giocatori di calcio professionisti non hanno alcuna esenzione speciale ma il regime francese di rimpatrio consente alle persone reclutate dall'estero, in particolare agli atleti, di esentare dall'imposta sul reddito in Francia fino al 50% del reddito da lavoro per un periodo di otto anni. Il reddito da lavoro oltre i 153.783 euro viene tassato al 45%.
Regno Unito	I giocatori di calcio professionisti non hanno alcuna esenzione speciale e sono sottoposti a tassazione come lavoratori dipendenti senza specifica distinzione con riguardo alla loro nazionalità. I redditi oltre i 165 mila euro sono soggetti ad aliquota massima del 45%.
Portogallo	Il giocatori di calcio professionisti non hanno alcuna esenzione speciale ma il regime delle golden visa permette di ottenere il regime dei non-habitual tax resident che applica una ritenuta del 20% sui redditi di fonte portoghese, mentre del 28% su quelli di fonte estera. In via ordinaria, i soggetti non residenti vengono tassati con una ritenuta del 25% solo sui redditi di fonte portoghese. Il reddito da lavoro dei residenti oltre gli 80.882 euro viene tassato al 48%.
Grecia	Il giocatori di calcio professionisti non hanno alcuna esenzione speciale ma il regime non-dom greco permette il pagamento di un'imposta forfettaria di 100.000 euro all'anno sui redditi di fonte estera, i redditi di fonte greca, verranno tassati secondo il principio ordinario. In via ordinaria, i residenti con redditi oltre i 40.000 euro sono tassati del 44% a cui si aggiunge un contributo di solidarietà del 10% oltre i 220.000 euro.
Turchia	I giocatori di calcio professionisti godono di una ritenuta speciale del 15% applicata sui pagamenti degli stipendi. Per i contratti firmati dopo il 1° novembre 2019 l'aliquota è aumentata al 20%. Per i residenti, il reddito da lavoro oltre i 60.000 euro viene tassato al 40%.

Il regime di favore italiano batte quello spagnolo

Il regime impatriati non è a rischio censura di incompatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti. Il tema è tornato di grande attualità dopo che, lo scorso 4 marzo 2021, la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza *Commission v Fútbol Club Barcelona* nella causa C-362/19 P, con cui si è espressa sulla concessione di aiuti fiscali da parte della Spagna in favore di quattro club spagnoli. La sentenza offre lo spunto per talune considerazioni riguardanti le misure fiscali di favore di cui – direttamente o indirettamente – possano fruire le società italiane. La recente introduzione di regimi fiscali di favore applicabili nel settore sportivo, quali la cd. flat tax (art. 24-bis Tuir) e l'estensione dell'ambito applicativo del regime degli impatriati alla categoria degli sportivi professionisti, hanno posto il calcio italiano al centro di polemiche da parte dei rappresentanti di altre leghe estere che vedrebbero in tali regimi una forma di concorrenza fiscale sleale, ritenuta da taluni vietata dalla disciplina europea. Ma procediamo con ordine. La legge spagnola oggetto della suddetta sentenza fu introdotta nel 1990 e obbli-

gava tutti i club sportivi spagnoli a trasformarsi in società sportive per azioni. Ne erano esclusi i club che avessero realizzato un risultato di bilancio positivo negli esercizi precedenti all'adozione di tale legge. Tra questi il Fútbol Club Barcelona (FCB), nonché altri tre club – il Club Atlético Osasuna (Pamplona), l'Athletic Club (Bilbao) e il Real Madrid Club de Fútbol (Madrid), che avevano optato per continuare ad operare nella forma di persone giuridiche senza scopo di lucro, usufruendo, a tale titolo, di un'aliquota specifica di imposta sui loro profitti inferiore all'aliquota applicabile alle società sportive per azioni. La Corte ha affermato che tale più favorevole regime costituiva un aiuto fiscale illegittimo, a nulla rilevando l'esistenza di ulteriori misure fiscali compensative del vantaggio conseguito per effetto dell'applicazione dell'aliquota di tassazione ridotta. Una questione astrattamente contigua potrebbe essere sollevata con riferimento alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di stato del regime degli impatriati, che ha indirettamente consentito a diversi club italiani di acquisire top player

provenienti da campionati esteri, riducendo il carico fiscale gravante sugli ingaggi ad essi pagati e, dunque, permettendo ai club di garantire loro, a parità di lordo, un ingaggio netto più elevato. Lo scorso 4 Luglio 2019, poco dopo l'approvazione del decreto Crescita del 30 Aprile 2019, che ha esteso il regime in parola agli sportivi professionisti, il partito The Greens/Iffa in the european parliament aveva invitato la Commissione europea ad avviare un'indagine per stabilire se il regime degli impatriati fosse compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato. La risposta della Commissione è arrivata il successivo 1° ottobre, per voce del Commissario europeo alla concorrenza Margarethe Vestager, la quale ha negato che il regime degli impatriati costituisca un aiuto di Stato illegittimo, argomentando tale decisione sotto un duplice profilo. In primo luogo, ad avviso del Commissario, sarebbe rilevante il fatto che il regime in oggetto concerna l'imposta sul reddito delle persone fisiche e non l'imposta sul reddito delle società (contrariamente al regime spagnolo oggetto della sentenza Barcelona). Si tratta di un argomento formalistico,

non attinente alla realtà dei fatti. Tuttavia, è indubbio che dal punto di vista dei club il vantaggio in parola non presenterebbe in ogni caso i crismi della selettività – requisito necessario affinché un aiuto di stato si qualifichi come illegittimo – in quanto la disciplina si applica indistintamente a tutti i club. Ed è in questa prospettiva che si innesta il secondo, e più ficcante, argomento elaborato dalla Commissione: l'agevolazione del regime impatriati non presenta alcun carattere di selettività, in quanto la stessa trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori impatriati (che soddisfino i requisiti di accesso), a prescindere dal settore economico di riferimento e dal datore di lavoro. Anzi, sotto quest'ultimo profilo, con riferimento agli sportivi professionisti l'agevolazione prevede un abbattimento del reddito imponibile del 50%, inferiore, dunque, a quello applicabile agli altri lavoratori impatriati (che godono di una detassazione del 70% o del 90%).

Paolo Arginelli
e Mario Tenore, **Pirola Pennuto
Zei & Associati**

—© Riproduzione riservata—